
Maggio
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
5



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE.....	9
GIURISDIZIONE	9
CODICE CIVILE	10
CESSIONE DEI CREDITI.....	10
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.....	10
CONSENSO INFORMATO.....	11
CONTRATTO DI APPALTO	11
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE	12
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE	14
RIPETIZIONE DELL'INDEBITO	14
CONTRATTO DI TRASPORTO.....	15
VIZI DELLA COSA VENDUTA.....	15
FOCUS: LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO- SECONDA PARTE	17

NORMATIVA

**Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62**

“Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 99 del 30-04-2026](#))

Legge 10 aprile 2026, n. 60

“Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 98 del 29-04-2026](#))

Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 57

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 96 del 27-04-2026](#))

Delibera 12 marzo 2026

“Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 94 del 23-04-2026](#))

Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47

“Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 86 del 14-04-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenze nn. 13506, 13507 e 13510 - deposito 09/05/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22071 del 2025, avente ad oggetto la questione dei limiti dell'autonomia regolamentare della Cassa geometri, nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell'esenzione, con precipuo riguardo al contestuale svolgimento di un'attività di lavoro subordinato e, in particolare dei limiti che incontra la potestà regolamentare della Cassa come esercitata con l'art. 5 dello Statuto CIPAG, con le delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dal comunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto alla conformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla prova contraria di cui è titolare il geometra iscritto all'albo, dipendente da enti pubblici, aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione, con tre pronunce "gemelle" hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) L'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che "L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994", fa discendere dal *factum probatum* dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, che trova disciplina nell'art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all'albo professionale l'onere della prova contraria; 2) Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30 maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi; 3) La prova contraria dell'esercizio della libera professione per i geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l'esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell'interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore; 4) Nell'attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all'Albo), ma anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli

deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione; 5) Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell'attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione - tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 12225 - deposito 01/05/2026

Le Sezioni Unite civili - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza con ordinanza del 7 aprile 2025, ed avente ad oggetto la questione se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto concreto della pretesa - dopo aver ribadito l'ammissibilità dello strumento anche per il giudice tributario, attesa l'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ed anche ai fini della risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, ha affermato il seguente principio: «Il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria» Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un'evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone *ex* art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come "patrimoniale" e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l'occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 12155 - deposito 30/04/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 7029/2025, hanno, in primo luogo, affermato che l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, previsto dal comma 10 dell'art. 116 della l. n. 388 del 2000 richiede quale condizione imprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuare nel termine fissato dall'istituto previdenziale, senza che sia necessario, ai fini della imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, costituente l'ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione, e, dunque, affermato il seguente principio di diritto: 1) «l'art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell'anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l'ente impositore, verificato l'inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi» Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che la condizione posta dal legislatore per accedere alla suddetta riduzione della sanzione, ossia il previo versamento della sorte contributiva, è da ritenere realizzata ogniqualevolta, in presenza di un'obiettivo incertezza sulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto al pagamento, nel termine fissato dall'ente impositore, di una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, sicché l'accesso al regime agevolato sarà in tal caso consentito anche se quell'importo dovesse essere inferiore rispetto a quello preteso dall'istituto. Al fine di accedere al regime sanzionatorio agevolato, tuttavia, non può prescindersi dal previo versamento della contribuzione dovuta, nemmeno nell'ipotesi in cui l'istituto non abbia espressamente fissato un termine per l'adempimento. Quanto alla misura della riduzione delle sanzioni civili, la Sezioni Unite hanno precisato che - in base al disposto del comma 15 dello stesso art. 116 e delle direttive emanate, ai sensi della predetta norma, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con atto di indirizzo del 19 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001 - la riduzione delle sanzioni di cui al comma 8, non stabilita in misura fissa, in quanto la pretesa dei soli interessi legali rappresenta la soglia massima della diminuzione, va graduata in relazione ad una pluralità di fattori che devono essere apprezzati dall'ente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e che comprendono: il comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenti contributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; l'importo delle somme da recuperare; l'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11959 - deposito 30/04/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 7795/2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito potrà in essere»; 2) «la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare»; 3) «la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di

inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata»; 4) «l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11513 - deposito 28/04/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 1284/2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) «La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta *ad substantiam* non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L'azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo»; 2) «In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11417 - deposito 27/04/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto tra Sezioni penali e Sezioni civili rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 15046 del 4 giugno 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 10340 - deposito 20/04/2026

La Sezione Tributaria - nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell'ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *ratione temporis* applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l'occupazione di terreni non seguita da decreto d'esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un'irreversibile trasformazione degli

stessi, nell'ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l'annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 9228 - deposito 12/04/2026

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell'entrata in vigore della norma e, dunque, in forza di contratti anteriormente conclusi.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

GIURISDIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 152/2026 - deposito 17/03/2026

La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nella fattispecie la Corte di Appello, recependo gli orientamenti della Cassazione e del Consiglio di Stato, ha rigettato il gravame proposto dalla parte che sosteneva sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del Contributo di Autonoma Sistemazione di cui all'Ordinanza CDPC n. 388/2016.

Secondo i giudici del Collegio, competente a conoscere della controversia è il giudice ordinario, dal momento l'ordinanza CDPC 388/2016, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza contingibile ed urgente, costituisce un tipico "Atto Normativo" in quanto definisce i criteri e i requisiti oggettivi per l'accesso al CAS (art. 3) applicabile a una serie indefinita di soggetti (le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016) e l'amministrazione si limita a verificarne la sussistenza. Diversamente, afferma la Corte, si finirebbe col confondere la nozione di discrezionalità amministrativa con la necessaria verifica dei presupposti previsti dal predetto "atto normativo" da parte dell'Amministrazione incaricata. La circostanza che quest'ultima abbia compiuto una valutazione delle circostanze di fatto, ritenuta opinabile e non condivisa dall'attore in primo grado, non trasforma tale valutazione nell'esercizio di un potere discrezionale, né modifica la posizione sostanziale di quest'ultimo, trasformandola in interesse legittimo.

CODICE CIVILE

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 180/2026 - deposito 31/03/2026

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione. La prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva positivamente provata tramite ragionamento indiziario la cessione di credito a favore della società appellata sebbene questa non avesse fornito la prova della sussistenza di una delle specifiche condizioni (l'invio al debitore di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per inadempimento) richieste dall'accordo di cessione concluso con la Banca cedente per ritenere il credito oggetto di causa incluso nella cessione. In particolare, la corte valorizzava elementi indiziari quali: l'accertato inadempimento dell'obbligazione da cui derivava il credito ceduto; la presenza del credito oggetto di causa nell'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione; l'esistenza di comunicazioni sull'avvenuta cessione effettuate dalla Banca cedente e dalla società cessionaria personalmente al debitore; le scritture contabili certificate *ex art 50 T.U.B.* proveniente dalla Banca cessionaria, che prendevano atto dell'avvenuta cessione.

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Corte d'Appello, sentenza n. 150/2026 - deposito 17/03/2026

Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento, in ossequio al principio per cui il risarcimento del danno non deve essere fonte di lucro, e pertanto di ingiustificato arricchimento per il danneggiato, ma limitarsi a ristorare integralmente il pregiudizio subito. D'altra parte, neppure l'autore dell'illecito deve godere di un vantaggio inaspettato, limitandosi a risarcire il solo danno differenziale fra il risarcimento dovuto e l'indennità percepita da INAIL. Qualora INAIL ne faccia domanda, il terzo responsabile dell'infortunio, estraneo al rapporto assicurativo, resta, dunque, obbligato a restituire ad INAIL, nella misura del risarcimento dovuto al danneggiato, l'indennità corrisposta dall'assicuratore sociale, in forza dell'art. 1916 c.c., che fonda il diritto e l'azione di surroga, *ope legis*, dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale surrogazione, dunque, impedisce al danneggiato di conseguire due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito, pur residuandogli diritto risarcitorio e legittimazione ad agire per l'eventuale danno residuo non coperto dall'assicurazione erogata da INAIL, che ben può sussistere, ferma la diversità strutturale e funzionale fra indennità, non governata dal principio di integrale ristoro del danno, e risarcimento, mentre il responsabile del sinistro continua a rispondere per l'intero dei danni cagionati, non potendo beneficiare di un vantaggio altrimenti ingiustificato.

CONSENSO INFORMATO

Corte d'Appello, sentenza n. 149/2026 - deposito 17/03/2026

La domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato del paziente assume carattere autonomo rispetto alla distinta domanda di risarcimento del danno da lesione della salute in conseguenza di *malpractice* medica. Tale domanda deve essere, dunque, tempestivamente proposta entro gli ordinari termini di rito.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 141/2026 - deposito 09/03/2026

In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.

Sulla base del richiamato principio (Cass. Sent. n. 12551/2020) la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che - ad avviso della parte appellante - aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie (verbali ispettivi e prove testimoniali), nonché nell'analisi degli indici rivelatori dell'appalto non genuino (autonomia organizzativa, rischio d'impresa e potere direttivo).

I giudici del Collegio - sulla premessa che nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione spetta all'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione provare la sussistenza del fatto contestato e la riferibilità soggettiva dell'illecito all'opponente - rilevavano che alla stregua delle complessive risultanze istruttorie emerse in corso di causa non risultavano elementi sufficienti per affermare con certezza la sussistenza di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.

In particolare, le condizioni di esecuzione dell'appalto così come le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva confermavano la permanenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo all'appaltatore.

La Corte evidenziava come, in tale contesto, la circostanza che il personale dipendente dell'appaltatore dovesse confrontarsi e coordinarsi con il personale della committente non costituiva di per sé indice del carattere non genuino dell'appalto, essendo coerente con la natura del servizio, così come non implicava illiceità dell'appalto l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante ove il compimento dell'opera non richieda - come nella fattispecie - l'uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l'uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di un'autonoma organizzazione del personale con assunzione del relativo rischio d'impresa.

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 188/2026 - deposito 07/04/2026

La decadenza sancita dall'art. 1957 cc del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.

Nella specie, l'appellante, deducendo la nullità della clausola di rinuncia al termine di decadenza semestrale poiché non era stata validamente espressa ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cc, aveva eccepito quale fatto estintivo del negozio fideiussorio la decadenza ex art. 1957 cc per non avere l'istituto di credito - nei sei mesi dalla cessazione del rapporto collocabile all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo - svolto alcuna azione nei confronti della debitrice principale. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che, posto che la clausola in esame non è considerata vessatoria - tanto è vero che, nell'elenco di cui al succitato co. 2, non vi è nessuna previsione riconducibile all'art. 1957 cc - la clausola di rinuncia era valida.

Corte d'Appello, sentenza n. 188/2026 - deposito 07/04/2026

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della L. n. 287/1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione n. 55/2005, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, co. 11, della L. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, sicché non è il garante a dover dimostrare tale uniformità di applicazione - ovvero la condotta anticoncorrenziale dell'Istituto di Credito - giacché il menzionato provvedimento ha natura di prova privilegiata, con la conseguenza che spetta, semmai, all'istituto di credito stante il principio di 'vicinanza della prova', l'onere di dimostrare che il contratto di fideiussione in questione non abbia i requisiti censurati dal succitato provvedimento. Ciò, però, sempre che la fideiussione sia stata prestata in un ambito temporale che possa ritenersi "coperto" dagli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia, aventi ad oggetto le pratiche in materia di fideiussione svoltesi tra il 2002 ed il 2005.

Nella fattispecie l'appellante, in qualità di fideiussore, lamentava l'omessa dichiarazione della nullità (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado) della fideiussione controversa anche per conformità allo schema ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana e poi censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 in quanto violativo della normativa Antitrust di cui alla L. n. 287/1990.

I Giudici di Appello - rilevato che l'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, per le quali è prevista la sanzione della nullità, non veniva nemmeno in rilievo non essendo mai stato allegato il verificarsi, in concreto, di una delle situazioni contemplate da tali clausole - escludevano che, a fronte del lasso di tempo intercorso tra il periodo oggetto dell'indagine svolta dalla Banca d'Italia e il contratto di fideiussione risalente al 2009, il provvedimento n. 55 potesse costituire una prova privilegiata dell'intesa sostenuta dall'appellante e ciò sulla base della considerazione che l'efficacia probatoria del provvedimento in esame non può estendersi ad una fideiussione prestata in un periodo di molto successivo al periodo oggetto d'indagine, dovendosi piuttosto presumere che, proprio a seguito dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia, le intese anticoncorrenziali fossero ad un certo punto venute meno; né era stato provato che anche nel 2009 le banche utilizzavano in maniera uniforme modelli di fideiussione frutto di intese anticoncorrenziali.

Corte d'Appello, sentenza n. 180/2026 - deposito 31/03/2026

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito. Nel caso di specie l'appellante, il quale aveva concluso un contratto di finanziamento assieme alla società di cui era titolare, sollevava nei confronti della società appellante, cessionaria del credito derivante dal contratto, l'eccezione *ex art. 1955 c.c.*, assumendo di aver assunto l'obbligazione in qualità di fideiussore. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva esclusa l'esperibilità da parte dell'appellante dell'eccezione di cui all'art. 1955 c.c. per due ordini di ragioni: da un lato, dall'analisi ermeneutica del contratto emergeva che egli si era obbligato in qualità di coobbligato in via solidale con la società, e non quale suo garante; dall'altro lato, non vi era alcun obbligo giuridico derivante dalla legge o dal contratto che potesse ritenersi violato.

Corte d'Appello, sentenza n. 184/2026 - deposito 31/03/2026

La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "*omnibus*", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dalla parte secondo cui il Tribunale con la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto non estendibili alla fideiussione contratta con l'istituto di credito convenuto le invalidità conseguenti alla violazione della normativa antitrust laddove contenente clausole conformi al modello ABI dichiarate invalide con il provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia, con particolare riferimento alla dedotta invalidità della deroga all'art. 1957 c.c..

I giudici del Collegio, rilevata la natura ordinaria della fideiussione in questione hanno ritenuto infondata la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. prevista nel contratto, evidenziando che il provvedimento della Banca d'Italia non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/90 e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 139/2026 - deposito 09/03/2026

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo ed indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata d'ufficio dal giudice.

Corte d'Appello, sentenza n. 138/2026 - deposito 24/03/2026

In materia di risarcimento del danno patrimoniale da occupazione abusiva del bene, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di talché la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.

RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Corte d'Appello, sentenza n. 179/2026 - deposito 31/03/2026

Con riguardo alla domanda di ripetizione di indebito, parte attrice ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore di parte convenuta, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere da parte attrice la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra *'solvens'* e *'accipiens'*.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il quarto motivo di gravame proposto da una società e dai soci secondo cui la professionista incaricata della gestione integrale della società aveva indebitamente percepito talune somme rispetto alle prestazioni professionali effettivamente svolte, dolendosi dell'erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi in materia di onere della prova relativamente alla ripetizione dell'indebito *ex art. 2033 cc.*

I Giudici di Appello rilevavano, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, che in tema di ripetizione di indebito *ex art. 2033 cc* operano gli ordinari principi in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 cc, temperati però dai principi in materia di prova di fatti negativi: in altri termini, dato che non può essere provato un fatto negativo, gli attori-odierni appellanti non dovevano dimostrare la mancanza del proprio consenso al pagamento, come affermato dal Giudice di prime cure. Nel caso in esame risultava documentalmente dimostrata la riscossione indebita da parte della convenuta-odierna appellata di talune somme rispetto alle prestazioni professionali effettivamente svolte: in particolare, a fronte dell'allegazione della società e dei soci secondo cui erano stati consegnati assegni in pagamento di importo maggiore rispetto alle fatture emesse a titolo di compenso relativamente al quadriennio 2012-2016, la professionista avrebbe dovuto provare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assumeva non dovuta, prova tuttavia mai fornita.

CONTRATTO DI TRASPORTO

Corte d'Appello, sentenza n. 146/2026 - deposito 17/03/2026

Il contratto di trasporto *ex artt.* 1678 e ss. e quello di spedizione *ex artt.* 1737 e ss. c.c. si distinguono sulla base del contenuto degli obblighi assunti dall'incaricato al trasporto della merce: mentre nel trasporto il vettore assume l'obbligo di effettuare materialmente il trasferimento della merce e di conseguenza tutti i rischi che da questo possono derivare, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio ma per conto di chi gli ha dato l'incarico secondo il paradigma del mandato senza rappresentanza, un contratto di trasporto. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riformava la decisione del giudice di primo grado che aveva qualificato quale spedizione il contratto vigente fra una società editrice ed una società di trasporto per la consegna di un carico di libri. In particolare, la Corte valorizzava alcuni indici ermeneutici contenuti nell'ordine destinato alla società di trasporto, quali: i vari riferimenti letterali al trasporto; la prescrizione di obblighi accessori tipici del contratto di trasporto; il fatto che il contratto prevedeva che il destinatario dell'ordine si avvalsesse di sub-contractors solo quale mera eventualità.

Corte d'Appello, sentenza n. 146/2026 - deposito 17/03/2026

I diritti derivanti da un contratto di trasporto nei confronti del vettore spettano, dal momento della consegna della merce trasportata, al destinatario dell'ordine secondo la disciplina del contratto a favore di terzo *ex art.* 1411 c.c., così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che, in applicazione del suddetto principio, riconosce il diritto del destinatario ad agire per il risarcimento del danno perfino nei confronti del sub-vettore. Nel caso di specie la società di trasporti appellata eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante, una società editrice, in quanto quest'ultima non aveva ordinato la consegna del carico, e non era dunque legittimata a richiedere il risarcimento del danno da inadempimento. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello respingeva l'eccezione, essendo circostanza pacifica fra le parti che la consegna della merce fosse stata effettuata.

VIZI DELLA COSA VENDUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 162/2026 - deposito 20/03/2026

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che rende superflua la denuncia degli stessi o la comunicazione della denuncia entro i prescritti termini, non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rinviato gli atti a questa Corte di Appello sul rilievo per cui la stessa, nella precedente fase di giudizio, aveva erroneamente ritenuto preclusa la domanda di garanzia proposta dalla committente relativamente al vizio consistente nell'asserita errata impermeabilizzazione e realizzazione della pavimentazione del locale interrato e rigettato la conseguente domanda di risarcimento spiegata in via riconvenzionale, sull'erroneo presupposto secondo cui solo con la comparsa di costituzione e risposta, e dunque tardivamente, essa committente aveva contestato all'appaltatrice la presenza dell'anzidetto vizio; infatti, il Giudice di II grado avrebbe dovuto ravvisare, nella condotta tenuta dall'appaltatrice nel caso di specie (essa era intervenuta per individuare le possibili soluzioni nel tentativo di eliminare il vizio in esame), il riconoscimento del

difetto denunciato dalla committente, il quale, da una parte, escludeva la necessità della relativa denuncia e, dall'altra parte, svincolava il diritto alla garanzia della committenza dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 cc.

Ciò posto, il Giudice del rinvio rigettava però l'appello giacché cedeva a carico della committente (appellante e ricorrente in Cassazione) - in quanto parte attrice in ordine alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno causato dagli allagamenti determinati dal succitato vizio - l'onere di provare *ex art. 2697 cc* la colpa dell'appaltatrice, ma tale prova non è stata in alcun modo da essa fornita. Dalle risultanze istruttorie - in particolare: dalle testimonianze dei tecnici; dal carattere incontestato (nonché confermato da uno dei testi) della circostanza per cui era stata proprio la società costruttrice a segnalare, durante la realizzazione dell'opera, la presenza dell'acqua di falda in risalita; dalla circostanza per cui dalle dichiarazioni testimoniali non era in realtà emerso che l'esecuzione del pavimento con una gettata unica era una tecnica estranea alla regola dell'arte; dal fatto che, durante l'esecuzione dei lavori, né i tecnici né la committenza avevano mai avanzato contestazione alcuna - si desumeva che gli allagamenti per cui è causa erano stati causati dalla mancata individuazione, in fase progettuale, delle falde acquifere sotterranee presenti in loco che non erano state in alcun modo considerate né dalla relazione geologica che si poneva come necessario prodromo progettuale né, conseguentemente, dal progetto, ciò che aveva verosimilmente determinato anche l'inidoneità degli interventi atti alla risoluzione del problema insorto in corso d'opera, siccome non conosciuto e non preventivato in sede di progettazione. Essendo pertanto in discussione una problematica prettamente geologica, prodromica al progetto stesso e non rientrante nelle competenze tecniche dell'impresa appaltatrice, il Giudice del rinvio escludeva qualsivoglia responsabilità della società appaltatrice.

FOCUS: LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO- SECONDA PARTE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare con riguardo all'elaborato peritale depositato dal CTU inizialmente nominato ma poi successivamente revocato; alla possibilità per il Giudice, in materia di responsabilità medica, di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal CTU; alla necessità di una puntuale esposizione delle ragioni per le quali l'appellante intenda discostarsi dalla valutazione compiuta dall'ausiliario del Giudice; alla responsabilità risarcitoria del CTU per i danni arrecati alle parti; al potere discrezionale del Giudice di merito di accogliere o rigettare l'istanza di rinvocazione del consulente tecnico per chiarimenti; alla natura della consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del P.M.; alla discrezionalità del Giudice di disporre indagini tecniche suppletive e integrative al fine di accertare l'autenticità di una scrittura privata; alla possibilità del Giudice quale *peritus peritorum* di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal CTU purchè fornisca una adeguata motivazione; alla qualificazione della CTU non come mezzo di prova in senso proprio e pertanto sottratto alla libera disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del Giudice di merito; alla possibilità per il CTU di acquisire i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.

Con riguardo all'elaborato peritale depositato dal CTU inizialmente nominato ma poi successivamente revocato si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 534 - deposito 1/08/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che l'elaborato peritale depositato dal CTU inizialmente nominato, ma poi successivamente revocato a causa delle gravi inadempienze dello stesso consulente, deve considerarsi *tamquam non esset* in quanto redatto in violazione dell'art. 195 c.p.c., con ritardo rispetto ai termini concessi dal giudice ed in violazione del principio del contraddittorio - avendo il CTU omesso di trasmettere bozza preveniva alle parti costituite;

In merito alla possibilità per il Giudice, in materia di responsabilità medica, di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal CTU si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 110/2024 - deposito 26/02/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in materia di responsabilità medica, fermo il principio *iudex peritus peritorum*, è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, infatti, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto;

Con riferimento alla necessità di una puntuale esposizione delle ragioni per le quali l'appellante intenda discostarsi dalla valutazione compiuta dall'ausiliario del Giudice si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 445/2024 - deposito 19/06/2024](#) secondo cui in tema di c.t.u. le critiche all'elaborato peritale non devono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza del medesimo e nel caso in cui siano contestati gli esiti della stessa, sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal proprio perito, per la

qualità intrinseca ovvero per la pretesa insufficienza dell'indagine, occorre che l'appellante esponga puntualmente le ragioni per le quali ritiene che la valutazione compiuta dall'ausiliario del Giudice non sia corretta;

Con riguardo alla **responsabilità risarcitoria del CTU per i danni arrecati alle parti** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 509/2024 - deposito 30/07/2024](#) in cui il Collegio ha evidenziato che il perito incaricato della stima dal Giudice esecutivo ovvero fallimentare risponde a titolo extracontrattuale ai sensi degli artt. 64 c.p.c., comma 2, e 2043 c.c., dei danni cagionati alle parti, non solo in caso di colpa grave, ma anche in caso di colpa lieve, dovendosi ritenere che il criterio di imputazione della colpa grave di cui all'art. 64 c.p.c. sia limitato alla sola responsabilità penale e che, per converso, il criterio di imputazione della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. sia ordinariamente esteso alla colpa lieve;

In merito al **potere discrezionale del Giudice di merito di accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente tecnico per chiarimenti** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 264/2025 - deposito 05/05/2025](#) in cui i Giudici di Appello hanno precisato che rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrelevanza o la superfluità dell'indagine richiesta;

Con riferimento alla **natura della consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del P.M** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 266/2025 - deposito 05/05/2025](#) in cui il Collegio ha stabilito che la consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del Pubblico Ministero costituisce prova documentale atipica liberamente valutabile dal Giudice unitamente al complessivo compendio probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché in forza del principio *iudex peritus peritorum* vigente nel nostro ordinamento;

In merito alla **discrezionalità del Giudice di disporre indagini tecniche suppletive e integrative al fine di accertare l'autenticità di una scrittura privata** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 432/2025 - deposito 22/07/2025](#) secondo cui allorché sia proposta istanza di verifica della scrittura privata, il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo;

Con riguardo alla **possibilità del Giudice, quale *peritus peritorum*, di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal CTU** purchè fornisca una adeguata motivazione si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 447/2025 - deposito 31/07/2025](#) in cui la Corte di Appello ha ribadito che nel nostro ordinamento vige il principio *iudex peritus peritorum*, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto;

In merito alla **qualificazione della CTU non come mezzo di prova in senso proprio e pertanto sottratto alla libera disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del Giudice di merito** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 78/2026 - deposito 09/02/2026](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno sottolineato che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche;

Con riguardo alla **possibilità per il CTU di acquisire i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 15/2026 - deposito 14/01/2026](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali rilevabili d'ufficio.